

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

## **Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.**

### **Art. 3**

**1.** L' organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell' articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l' efficienza dell' azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:

- a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedimentali;
- b) omogeneità e complementarietà delle funzioni e delle materie.

**2.** Allo stesso fine, l' organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:

- a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;
- b) il metodo della collegialità;
- c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
- d) la mobilità e la rotazione del personale;
- e) l' adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l' automazione delle procedure;
- e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.

(1)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2001